

N. 3441

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRIENZA, BIASCO, BOSI, CALLEGARO,
COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D’ONOFRIO, FAUSTI,
NAPOLI Bruno, TAROLLI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998

—————

Norme per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e formazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Se si ragiona in un quadro prospettico dominato dalla diffusione massiccia delle tecnologie dell'informazione, dalla pressione della globalizzazione, dall'accelerazione del rinnovamento tecnico e scientifico, non si può evitare di «intercettare» alcuni argomenti cruciali per l'ammodernamento del sistema scolastico e del sistema della formazione professionale; argomenti che qualsiasi disegno di legge, che voglia essere efficace ed organico, non può eludere. Questo assunto vale, soprattutto, in relazione ad un provvedimento di indirizzo, quale è questo che si sottopone alla valutazione e alla decisione del Parlamento.

Il primo interrogativo riguarda la possibilità del sistema educativo di diventare un fattore decisivo dello sviluppo. Ciò presuppone che esso assuma un triplice intento: di collegamento (si attende un contributo per la maturazione di personalità capace di adattarsi permanentemente alla «rivoluzione dell'intelligenza»); di avanzamento (si attende un progresso delle conoscenze, rispettoso dell'ambiente fisico e umano); di radicamento (si attende la preparazione di cittadini inseriti nella loro cultura e nondimeno sensibili alle altre culture).

Il secondo interrogativo riguarda l'apporto alla trasformazione della società. È un proponimento che deve fare i conti con un groviglio di elementi che si influenzano a vicenda e, in particolare, con il vincolo della cittadinanza ovvero con il sentimento di appartenenza; con la coesione dei singoli e delle comunità aventi un destino comune: con la quotidianità del vivere intessuto di molteplici esigenze.

Il terzo interrogativo riguarda il tipo di rapporti che il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale intratten-

gono con lo Stato. Si tratta di aspetti divenuti recentemente più acuti e che investono la funzione degli organi centrali della Amministrazione statale; il decentramento di competenze e poteri sia ad unità operative e periferiche del sistema scolastico e del sistema della formazione professionale sia ad autorità locali e federali dello Stato; la ricerca di un equilibrio tra iniziativa statale e non statale entro la cornice di un servizio pubblico. Compare, qui, in tutta la sua forza e la sua attualità, l'autonomia delle e nelle istituzioni: materia giunta ormai, nel nostro Paese, al suo compimento finale.

Onorevoli colleghi, nel concepimento della proposta si è tenuto presente che il «contenitore» non può essere indifferente nei confronti del «contenuto» e che va costruito sulla base di alcuni criteri derivanti da una seria meditazione sulla funzione del sistema educativo. Le operazioni di «ingegneria istituzionale» assai delicate, complicate e contrastate, devono essere ponderate e determinate, come nella fattispecie della ipotesi che si avanza, sulla scorta di precisi postulati: il riguardo per le esigenze e le attese educative degli alunni, in questa fascia di età, evitando forzate anticipazioni e letture superficiali dello sviluppo psicofisico; la persuasione che la presenza obbligatoria in un percorso di istruzione e di formazione di almeno dieci anni sia suscettibile di ulteriori impegni di formazione; l'intangibilità di alcuni segmenti del sistema scolastico per cui l'accorciamento o il prolungamento degli stessi sia, eventualmente, non l'esito di una rivoluzione devastante, ma il risultato di potature e innesti compatibili con la natura dell'antico ceppo; la varietà delle strade percorribili che, pur nell'equivalenza delle prerogative di istruzione e formazione, prevedano livelli e terminalità difformi; la

valorizzazione della formazione professionale.

Nella redazione del disegno di legge si è cercato, inoltre, di scogliere taluni nodi, alcuni dei quali, nel passato, hanno strangolato tutti i tentativi di riforma. Viene infatti chiarito: il raccordo fra scuola e formazione professionale nel senso di una sinergia, anche in vista dell'assolvimento dell'obbligo; un collegamento stretto con il mondo del lavoro; il contenimento degli interventi innovatori perchè le strutture scolastiche non sono in grado di sopportare un'operazione generalizzata i cui eventuali difetti si moltiplicherebbero a spirale.

Onorevoli colleghi, una lettura, anche rapida, dell'articolato, permette di ritracciare nelle enunciazioni di principio e nelle opzioni pratiche, l'influenza determinante dei canoni precedentemente richiamati.

L'articolo 1 puntualizza il rilievo dell'educazione in ordine alla maturazione della persona umana, la priorità politica dell'istruzione e della formazione, in quanto fattori decisivi per la crescita individuale e sociale ed i prerequisiti indispensabili per il raggiungimento delle finalità proprie del sistema educativo il quale si fa carico, per altro, del recupero dei soggetti in difficoltà.

L'articolo 2 tratta l'annosa e delicata questione dell'elevazione dell'obbligo di istruzione e di formazione e del suo assolvimento sia nel sistema scolastico, sia nel sistema della formazione professionale. Si prevede inoltre la prosecuzione, dopo i dieci anni di obbligo di istruzione e di formazione, dell'obbligo della sola formazione, per altri due anni, da assolversi per coloro

che non avanzano negli studi liceali, sia nel sistema della formazione professionale sia nell'attività formativa svolta in condizioni di apprendistato. Infine si separa, anche concettualmente, l'assolvimento dell'obbligo dal proscioglimento dall'obbligo.

L'articolo 3 definisce le finalità e le funzioni dei primi due anni della scuola secondaria superiore che, sulla base dell'uguaglianza nelle opportunità, si propone l'accrescimento della personalità, l'educazione permanente e ricorrente, il sostegno dei soggetti in difficoltà e l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

L'articolo 4 indica i presupposti irrinunciabili per la costruzione del «biennio» della scuola secondaria superiore, cioè i caratteri qualificanti sia ordinamentali, sia curricolari.

Onorevoli colleghi, dalle osservazioni e dalle riflessioni svolte in premessa e dall'analisi dell'articolato si possono intuire senza infingimenti, le ragioni che stanno alla base della risposta e gli orizzonti culturali che orientano il progetto.

È evidente che non si possono lasciare le «cose» in balia agli eventi. Alle rappresentanze del popolo, nel Governo e nel Parlamento, incombe il dovere di decidere, chiaramente, la direzione da seguire, i fondamenti da porre, le linee da rispettare, la regolazione da assicurare con un progetto per la rigenerazione delle istituzioni della scuola e della formazione professionale. A tal fine è necessaria la cooperazione del maggior numero possibile di forze parlamentari, non per confondere i ruoli, ma per condividere l'impegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

3. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

Art. 2.

(Obbligo di istruzione e di formazione)

1. A decorrere dall'anno 2000, la durata dell'istruzione e della formazione obbligatorie, è prolungata a complessivi dieci anni.

2. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

3. L'obbligo di formazione professionale, per gli allievi che escono dal sistema scolastico, dopo il compimento dell'obbligo di istruzione e di formazione prosegue per

altri due anni e si può assolvere con la frequenza:

a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

4. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 2 ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 3, per almeno due anni.

Art. 3.

(Finalità e funzioni)

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore garantiscono, in collaborazione con le famiglie, ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguale opportunità di partenza, una proposta educativa volta:

a) all'accrescimento della personalità;

b) all'orientamento scolastico e professionale;

c) all'educazione permanente e ricorrente;

d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;

e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;

f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

2. I primi due anni della scuola secondaria superiore forniscono una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

Art. 4.

(Struttura e programmi)

1. Nella organizzazione ordinamentale dei primi due anni della scuola secondaria

superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità degli ordinamenti e dei *curricula* in grado di agevolare le istanze di personalizzazione degli interventi.

3. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ogni disciplina gli obiettivi e i contenuti essenziali di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

4. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale, della comunità familiare e della comunità educativa.

5. Nella definizione dell'ordinamento e dei *curricula* dei primi due anni della scuola secondaria superiore si rispettano i seguenti principi:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le

tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei *curricula* nazionali;

d) l'accorpamento dei percorsi di istruzione e di formazione in un numero essenziale di indirizzi, dotati di una propria identità culturale e professionalizzante;

e) la facoltà di transitare da un indirizzo ad un altro, previo accertamento delle motivazioni e la frequenza di un breve corso di inserimento;

f) la collaborazione con le strutture del sistema della formazione professionale;

g) la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema nazionale della formazione professionale in quanto coerenti con le scelte scolastiche.

6. Tra il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale sono previsti passaggi, uscite e rientri, dall'uno all'altro e viceversa, attuati secondo criteri e procedure in grado di appurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità. Dette operazioni si effettuano tra equivalenti piani di istruzione e di formazione e previa frequenza di corsi integrativi con eventuale accertamento di idoneità.

